



Circolare del 23 marzo 2020

Chiarimenti applicativi inerenti il DPCM 22 marzo 2020

In questo momento è sicuramente difficile districarsi tra le recenti normative, non fosse altro per il fatto che continuano ad essere emanati provvedimenti legislativi in rapida successione, i quali si intersecano con i provvedimenti emessi dalle varie regioni, poiché, non bisogna dimenticarsi che dal punto di vista tecnico il Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020 ha deliberato *“lo stato di emergenza per la durata di 6 mesi in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*.

Adesso, a seguito dell'emanazione del DPCM 22 marzo 2020 si aprono diversi scenari da valutare, con particolare riferimento alle opere edili ed i cantieri temporanei mobili rientranti nelle previsioni di cui al Titolo IV del D.lgs 81/08 e s.m.i.

Il primo riguarda le previsioni di cui all'art. 1 del DPCM richiamato il quale riporta *“Le attività professionali non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all' articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020”*.

Il secondo rileva che tra le varie attività consentite vi sono indicate quelle riferite al codice ATECO 42 e al codice ATECO 43.

Le attività di cui al codice ATECO 42 (ingegneria civile) includono in maniera sintetica *“i nuovi lavori, le riparazioni, le aggiunte e le alterazioni, il montaggio di strutture prefabbricate in cantiere e anche le costruzioni di natura temporanea. È inclusa anche la costruzione di opere di ingegneria civile quali autostrade, strade, ponti, gallerie, ferrovie, campi di aviazione, porti ed altre opere idrauliche, la costruzione di sistemi di irrigazione e di fognatura, condotte e linee elettriche, impianti sportivi all'aperto eccetera. Queste attività possono essere effettuate in conto proprio o in conto terzi. Il lavoro può essere effettuato totalmente o parzialmente in subappalto”*.

Il codice ATECO 42 richiama i codici 42.1 (Costruzione di strade e ferrovie), 42.2 (costruzione di opere di pubblica utilità) e 42.9 (costruzione di altre opere di ingegneria civile)

Mentre le attività di cui al codice Ateco 43.2 includono in maniera sintetica *“le attività di installazione di servizi che supportano il funzionamento di un edificio inclusa l'installazione di impianti elettrici, idraulici (acqua, gas e*

sistemi di fognatura), impianti di riscaldamento e condizionamento dell'aria, ascensori eccetera”.

Il codice ATECO 43.2 richiama i codici 43.21 (installazione di impianti elettrici), 43.22 (installazione di impianti idraulici, di riscaldamento e di condizionamento dell'aria) e 43.29 (altri lavori di costruzione e installazione).

Pertanto, a rigor di logica possiamo invece sostenere che sono ricomprese nel **DIVIETO** le attività rientranti nel codice ATECO **43.1** (demolizione e preparazione del cantiere), **43.3** (completamento e finitura di edifici) e **43.9** (altri lavori specializzati di costruzione).

Ovviamente quanto sopra indicato e da intendersi quale descrizione sintetica con l'evidente scopo di richiamare i codici ATECO riportati nel DPCM 22 marzo 2020.

A chiusura dei richiami riportati e riferiti al DPCM 22 marzo 2020, si rileva che l'art. 1 al comma 4 riporta *“Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza”*.

In virtù di quanto richiamato, è del tutto improprio parlare di STOP ai cantieri, poiché al momento vi sono due possibilità.

Una riguarda i cantieri per i quali dovrà essere necessariamente disposta la sospensione dei lavori fino alla data del 03 aprile 2020, salvo provvedimenti diversi di proroga o il recepimento di provvedimenti emessi dalle Regioni e da altre autorità territoriali.

Tale situazione dovrà essere definita in modo inequivocabile mediante un **verbale di sospensione dei lavori predisposto dal CSE** e sottoscritto o condiviso in videoconferenza da parte dei tutti i soggetti coinvolti (non bisogna mai dimenticare che l'Impresa Affidataria ha l'obbligo della sorveglianza del Cantiere)

L'altra possibilità riguarda i cantieri per i quali non è prevista la sospensione delle attività, dove sarà necessario predisporre **un verbale motivato di proseguimento delle opere il quale attesti la necessità sia di adeguare il PSC** come previsto dalle nuove norme oltre a far adeguare alle imprese coinvolte nel cantiere tutta la documentazione e l'organizzazione al fine del recepimento di quanto previsto *“Protocollo condiviso di regolamentazione*



ACAER

ASSOCIAZIONE
COORDINATORI ARCHITETTI
DELL'EMILIA ROMAGNA

per il contenimento della diffusione del virus Covid-19 nei cantieri edili”
pubblicato dal MIT, sulla base del Protocollo relativo a tutti i settori
produttivi adottato il 14 marzo 2020.

In merito ai cantieri per i quali entrerà in vigore la sospensione, oltre alla
necessità di formalizzare tale aspetto, con tutte le implicazioni che questo
comporta, sarà decisamente utile sia per il CSE che per le imprese utilizzare
questo periodo per adeguare la documentazione riferita alla applicazione dei
dettami del D.LGS 81/08 e s.m.i. oltrechè dei vari provvedimenti legislativi
emanati, in quanto una possibile ripresa delle attività lavorative potrà solo
ed esclusivamente avvenire mediante il chiaro, deciso ed effettivo
recepimento di tutte le norme attualmente vigenti, compreso l'ambito
organizzativo e gestionale.

Bologna, lì 23 marzo 2020

Il Presidente ACAER
Dott. Arch. Minardi Patrizia